

Asti, 13 Giugno 2025

Alla c.a

Dell'Assessore

l.giacomini@comune.asti.it

Del Direttore del servizio veterinario

dell'A.S.L di Asti

segreveta@asl.at.it

Degli uffici comunali competenti

protocollo.comuneasti@pec.it

OGGETTO: LA COLONIA FELINA DENOMINATA “LA CASA DELL’AVVOCATO”. L’uso temporaneo ex art. 23 - quater d.p.r 380/01. Il diritto urbanistico porta le crocche ai mici.

Come recentemente segnalato si riporta all’attenzione degli uffici comunali competenti e ai servizi dell’A.S.L di Asti una più puntuale descrizione della condizione dei luoghi riferibile al bene, successivamente descritto, ove è stata riconosciuta ex art 2 l. 281/91 e ss.mm.ii, la colonia felina denominata “la casa dell’avvocato”, sita in via Ticino, Asti.

Sul terreno è visibile un’opera incompiuta, dalla dubbia legittimità, accessibile facilmente a terzi. Al piano di sotto, come da foto in allegato, vi sono copiosi depositi di sacchi di immondizia. Anche le stanze al piano superiore sono deposito di rifiuti di vario genere, e di una carcassa di un gatto, in avanzato stato di decomposizione.

L’area esterna è visibilmente in stato di abbandono: la vegetazione è fitta, e impedisce il transito. Sono inoltre presenti due automobili abbandonate, una delle quali è circondata dalla vegetazione, mentre l’altra si trova inclinata sul lato di una portiera.

L’area individuata per le ciotole della colonia felina è sostenuta da delle assi di legno, coperta da un telo di plastica e si colloca nella parte opposta all’ingresso. Per raggiungerla è necessario attraversare l’intero cortile, facendo attenzione a non cadere e non pestare escrementi. L’olezzo copre l’intera zona e il giacimento dei rifiuti fa temere la loro dispersione nel corso del fiume a lato.

Da questa condizione sorge l’esigenza di richiedere agli uffici comunali competenti e all’A.S.L locale di valutare, in virtù delle previsioni normative riferibili tanto alla tutela degli animali quanto alle norme igienico-sanitarie e urbanistiche vigenti, la più tempestiva rimessa in pristino della zona.

Un’ulteriore riflessione riguarda lo spostamento di una colonia felina. Come recepito dalle fonti superiori, l’art. 27 della D.C.C n. 55 del 25.10.16 dispone che “*le colonie feline e i gatti liberi non possono essere catturati, spostati od allontanati dall’habitat dove risiedono*”. Sono anche previsti provvedimenti straordinari per lo spostamento della colonia.

La straordinarietà della previsione normativa non appare tuttavia in armonia con quanto disposto dal *principio di territorialità*, secondo cui lo spostamento della colonia risulta una *extrema ratio*. Né tantomeno lo spostamento coattivo dei gatti inciderebbe al pristino dei luoghi, condizione indispensabile per la cattura, in sicurezza, dei felini.

L'inerzia proprietaria rende quindi la condizione della *res* di interesse pubblico, rinforzato dal concetto di *vicinitas*.

La condizione del tutto patologica riferibile allo stato dei luoghi e all'indisponibilità della colonia felina, evidentemente incapace di soddisfare le condizioni di vivibilità sia per i gatti che la vivono, sia per i volontari disponibili all'attività di custodia animale, rischia di peggiorare ulteriormente se non viene tempestivamente prevista una soluzione.

Si ricordano in particolare modo le eventuali proposte espropriative del bene, che garantirebbero al Comune il suo possesso, dunque il suo controllo, e quindi la possibilità di porre in essere tutte le azioni sananti necessarie.

Sia l'intimazione al proprietario della rimessa in pristino dei luoghi sia la procedura espropriativa appaiono però azioni incapaci di sanare la condizione sopra descritta in tempi certi e immediati.

Per le ragioni sopra esposte si richiede:

- Di condividere e proporre alle autorità competenti la procedura volta all'applicazione ex art. 23 - quater d.p.r 380/01 dell'istituto c.d "uso temporaneo";
- Di disporre con provvedimenti urgenti e provvisori l'autorità di procedere in via straordinaria e sperimentale, nella forma di progetto pilota, in armonia con le disposizioni dell'art. 23 - quater T.U.E, il pristino dei luoghi, il possesso transitorio del bene e il suo eventuale e temporaneo godimento per mezzo di progetti sociali e culturali, senza modificare di fatto la sua destinazione d'uso, né la soggettiva titolarità del bene e compensando l'attesa dell'effettività prodotta dalle attività pubbliche, per casi come questi, previste.

FIRMATO

Luca Tomatis

Riferimenti:

- Dispositivo dell'art. 23 quater Testo unico edilizia <https://www.brocardi.it/testo-unico-edilizia/parte-i/titolo-ii/capo-iii/art23quater.html>
- Legge 14 agosto 1991, n. 281 <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-14;281>
- Regolamento comunale per la tutela, il benessere e la detenzione degli animali (D.C.C. n. 55 del 25/10/2016). https://trasparenza.comune.asti.it/archivio/asti.etrasparenza2.it/moduli/regolamento%20tutela%20e%20benessere%20animali86c1.pdf?file=oggetto_allegati/1817613302200__Oregolamento+tutela+e+benessere+animali.pdf
- Torino Città Metropolitana - Proposta della G. C. n. 444 2022 (approvata dal consiglio comunale) con oggetto “Usi temporanei ai sensi dell’art. 23 – quater del d.p.r n. 380/01 ss. mm. ii e dell’art. 8 bis della legge regionale n. 19 del 1999 ‘Criteri e indirizzi attuativi’”. http://www.comune.torino.it/giunta_comune/intracom/htdocs/2022/2022_1100444.pdf

FOTO IN ALLEGATO:









